



Al Prefetto della Provincia di Varese

VISTO l'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

VISTA la nota con cui la Soc. Ciclistica ALFREDO BINDA con sede in Varese ha comunicato per il giorno **6 ottobre 2026** lo svolgimento della gara ciclistica denominata **"105° TRE VALLI VARESINE"** – categoria Professionisti Hors Categorie, con partenza dal Comune di Busto Arsizio (VA) Via Volta alle ore 13:00 circa (dopo un trasferimento di 20 km che partirà alle 12:15 circa), ed arrivo nel Comune di Varese Via Sacco alle ore 18:00 circa e comunque fino all'arrivo dell'ultimo concorrente;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interesserà anche strade ricadenti nel territorio della Provincia di Varese (Comuni di **BUSTO ARSIZIO, SOLBIATE OLONA, FAGNANO OLONA, CAIRATE, CASTELSEPRIO, CARNAGO, CARONNO VARESINO, MORAZZONE, GAZZADA SCHIANNO, BUGUGGIATE, CASCIAGO, GAVIRATE, LUVINATE, COMERIO, BARASSO E VARESE**);

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7/bis dell'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e del comma 3 dell'art.8 del Regolamento della Regione Lombardia del 27.3.2006 n.6, la sospensione della circolazione del traffico veicolare lungo la parte di percorso di gara ricadente in provincia di Varese;

VISTO il parere favorevole della Polizia Stradale di Varese in data 28/09/2026, nonché le seguenti indicazioni in esso contenute: *"Si segnala la necessità di sensibilizzare gli enti territoriali interessati dal passaggio della gara affinché, per il tramite dei rispettivi organi di Polizia Locale, sia assicurata la vigilanza nei punti ritenuti maggiormente critici o sensibili per la circostanza. In aggiunta alla scorta tecnica, la massima collaborazione dovrà essere fornita dall'ente promotore, anche attraverso personale volontario da impiegarsi preferibilmente in accordo con le Polizie Locali. Alla manifestazione sarà presente dispositivo di scorta del Compartimento Polizia Stradale Lombardia"*

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

a) la sospensione della circolazione stradale il giorno 6 ottobre 2026 nel Comune di Gavirate, lungo la SP1, nel tratto compreso dalla rotonda di Oltrona al Lago fino all'ingresso autostradale A8, dalle ore 09.00 alle ore 18.00;

b) la sospensione della circolazione stradale lungo la parte di percorso della competizione sopraindicata ricadente nel territorio della provincia di Varese riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza - n.300/A/1/43384/116/1 in data 17.6.2003 punto 3.2.2, data la rilevante importanza rivestita dalla manifestazione a livello internazionale, viene autorizzata specifica deroga affinché, **la chiusura al traffico di ciascun punto del percorso sia anticipata di mezz'ora rispetto all'orario previsto per il passaggio dei corridori con riferimento alla tabella di marcia allegata** e affinché in ciascun punto del percorso, tra il veicolo di apertura recante il cartello mobile di "Inizio gara ciclistica" ed il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "Fine gara ciclistica" possa intercorrere un intervallo di tempo anche superiore ai 15 minuti.



Il Prefetto della Provincia di Varese

Dovrà comunque essere mantenuta, tra il cartello di inizio gara e quello di fine gara, un'opportuna zona libera da traffico nella parte anteriore e nella parte posteriore per ridurre le situazioni di potenziale

pericolo per la sicurezza degli atleti, degli spettatori e degli operatori di polizia impegnati nei servizi di scorta.

Durante la sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse od attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- si ottemperi alle indicazioni fornite dalla locale Sezione della Polizia Stradale nella formulazione del parere favorevole alla sospensione temporanea della circolazione veicolare in premessa indicate.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, gli organizzatori dovranno curare altresì la massima pubblicità del presente provvedimento, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati su mezzi d'informazione.



Al Prefetto della Provincia di Varese

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in argomento da parte dell'Ente competente, ai sensi del già citato art.9 del D.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Varese, data del protocollo

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto
(Corsaro)